



Ordinanza
sindacale

Attività Produttive e Commercio

P.G. N.: 333116/2013

- Sottoscritta il : 30/12/2013

- Richiesta di pubblicazione

all'Albo Pretorio .



Oggetto: ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING .

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Visti

Dati di Lavoro

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione consiliare P.g. n. 249279/2013 O.d.G. 443/2013 del 01/10/2013 è stato approvato il nuovo Regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;

Vista l'ordinanza in data 16 ottobre 2008 Pg. n. 241833 relativa alla disciplina degli orari di funzionamento delle attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing;

Preso atto che detta ordinanza (pt. 5) stabilisce che è obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico anche dall'esterno, dei cartelli indicanti l'orario prescelto: il cartello deve riportare anche la eventuale giornata o giornate di chiusura infrasettimanale, e deve essere comunicato allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio;

Tenuto conto delle misure di liberalizzazione delle attività produttive e degli orari (art. 31 co. 1 D.L. 201/11) e dei recenti interventi in materia di semplificazione del procedimento amministrativo;

Ritenuto opportuno abrogare l'obbligo di comunicazione dell'orario e delle giornate di chiusura allo Sportello del Cittadino del Quartiere confermando le altre disposizioni dell'ordinanza Pg. n. 241833/08;

Richiamato altresì l'art. 17 del vigente regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing che conferma l'obbligo in capo agli operatori di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli visibili anche dall'esterno del locale oltre all'obbligo di esporre le tariffe in maniera visibile all'attenzione della clientela. Nell'ambito dell'attività di tatuaggio la tariffa, nel caso in cui non sia realizzabile, è sostituibile dalla redazione di un preventivo;

Visti

- la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", come modificata dalle Leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984,

n. 735;

- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista”;
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174, “Disciplina dell'attività di acconciatore”, che ha fissato i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, assorbendo le qualifiche di barbiere e parrucchiere per uomo o donna ;
- il D.Lgs. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dall'art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40 in cui è previsto all'art. 10 co. 2 che le attività di acconciatore ed estetista non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale ;
- le Leggi Regionali 4 agosto 1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista” e 3 marzo 1993, n. 12 “Modifiche alla L.R. 4 agosto 1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista”;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce la competenza del sindaco nel coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Sentite le Organizzazioni di categoria;

DISPONE

- di abrogare, tenuto conto delle misure di liberalizzazione delle attività produttive e degli orari, l'obbligo di comunicazione dell'orario e delle giornate di chiusura allo Sportello del Cittadino del Quartiere;

- di approvare il testo coordinato degli orari di funzionamento delle attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing di seguito riportato:

1) Apertura fino a sette giorni su sette alla settimana, con apertura non prima delle ore 8,00 e chiusura non oltre le ore 22,30; è consentito un margine di tolleranza di 30 minuti sull'orario stabilito per la chiusura, a saracinesca abbassata ed unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso. Non è consentito superare la fascia oraria complessiva di 12 ore giornaliere.

2) Obbligo di chiusura nelle seguenti giornate: 1 Gennaio; 6 Gennaio; SS. Pasqua, Lunedì dell'Angelo(lunedì di Pasqua); 25 Aprile; 1 Maggio; 2 Giugno; 15 Agosto; 1 Novembre; 8 Dicembre; 25 Dicembre; 26 Dicembre.

3) Sospensione dell'obbligo di chiusura di cui al punto 1) in relazione agli orari di apertura e chiusura e al punto 2), in occasione delle feste di strada, notti bianche o eventi simili di promozione del territorio autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. che coinvolgano le altre attività economiche quali esercizi commerciali e pubblici esercizi.

4) All'interno delle fasce orarie sopra indicate, che non devono superare le 12 ore complessive giornaliere, l'esercente potrà scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro.

5) E' obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico anche dall'esterno, dei cartelli indicanti l'orario prescelto: il cartello deve riportare anche la eventuale

giornata o giornate di chiusura infrasettimanale ;

6) Le attività svolte presso altre attività non disciplinate dal Regolamento per le attività di Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing osservano gli orari dell'attività principale.

7) Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono punite ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento Comunale per le attività di Acconciatore Estetista Tatuaggio e Piercing approvato con delibera P.g. n. 249279/2013 che prevede per l'inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe nei casi in cui sia obbligatoria, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, e mancato rispetto dei provvedimenti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi la sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 500,00.

DISPONE ALTRESI'

Quanto stabilito dal presente atto entra in vigore dal 01/01/2014.

Dalla medesima data è abrogata l'ordinanza registrata al P.G. n. 241833 del 16/10/08.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bologna, 30/12/2013

**F.TO IL SINDACO
Virginio Merola**

Allegati :

File allegati :